



ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. 412 del 18/07/2022
del Settore Affari Generali ed Istituzionali

OGGETTO

**RICOGNIZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI -
RIDETERMINAZIONE DAL 13/6/2022 A SEGUITO DI LEGGE DI BILANCIO 2022, ART.
1, COMMI 583-587 E DELIBERAZIONE G.C. N. 72 DEL 28.6.2022**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell'azione amministrativa condotta";
- Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile dell'atto, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000.

VISTO il decreto del Sindaco n. 18 del 14/7/2022 con il quale la sottoscritta viene nominata responsabile del settore Affari Generali ed Istituzionali del Comune di Rignano sull'Arno;

Vista la Delibera di Consiglio n. 58 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;

Vista la Delibera di Giunta n. 6 del 1/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG - parte finanziaria ed assegnazione degli obiettivi gestionali e delle risorse umane e strumentali per l'anno 2022;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, al capo IV "status degli amministratori locali", ed in particolare all'art.82 e s.m.i., detta norme relative alle indennità degli amministratori locali;

DATO ATTO che l'articolo 1, commi da 583 a 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) detta nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario e degli amministratori e, in particolare:

- il comma 583 prevede che a decorrere dall'anno 2024 tale indennità di funzione è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni, in una misura che varia in rapporto alla classe demografica dell'ente locale.
- che per la classe demografica a cui appartiene il Comune di Rignano sull'Arno (Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti), tale percentuale è pari al 29% del trattamento economico complessivo del Presidente della Regione (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili).
- il comma 584, al primo periodo, prevede che in sede di prima applicazione la predetta indennità di funzione è adeguata al 45 per cento, nell'anno 2022, e al 68 per cento, nell'anno 2023, delle misure indicate al comma 583.
- al secondo periodo del medesimo comma 584 è inoltre disposto che a decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure (misure a regime nel 2024) di cui al richiamato comma 583, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
- il comma 585 adegua le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali, all'indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci come incrementate per effetto del comma 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal DM 119/2000.
- la disposizione prevede inoltre, a partire dal 2022, un contributo a carico dello Stato a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585 (comma 586).

RICHIAMATO che con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 1.2.2022 era stato stabilito di corrispondere agli Amministratori comunali le indennità di funzione nella misura stabilita dai commi 583 e 585 dell'art. 1 della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio per il 2022), a decorrere dal 1/01/2022, avvalendosi della facoltà, di cui al 2° periodo del comma 584, di corrispondere già dall'anno 2022 la predetta indennità nelle integrali misure previste a regime dal 2024, demandando al Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali l'esecuzione di quanto deliberato e, in particolare, di determinare le nuove indennità di funzione degli Amministratori comunali (Sindaco, Vicesindaco, Assessori e Presidente del Consiglio) nella misura integrale derivante dall'applicazione dei commi 583 e 585 della Legge di Bilancio per il 2022;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 96 del 08/02/2022 con la quale, in attuazione della Deliberazione sopra citata n. 5/2022 e di quanto previsto dai commi da 583 a 587 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), in relazione alla classe demografica del Comune di Rignano sull'Arno, si stabiliva di rideterminare, dalla data del 1/1/2022 e fino al termine del mandato prevista per il 12/6/2022, l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori ed del Presidente del Consiglio Comunale, come da prospetto di seguito riportato:

CARICA	Nominativo	Condizione	Indennità di funzione
---------------	-------------------	-------------------	------------------------------

Sindaco	Daniele Lorenzini	Medico - Libero Prof.	€ 4.002,00
Vicesindaco	Dominga Guerri	Inoccupata	€ 2.001,00
Assessore	Sonia Tinuti	Libero professionista	€ 1.800,90
Assessore	David Bettini	Pensionato	€ 1.800,90
Assessore	Alessio Pezzatini	Lavoratore dipendente	€ 900,45
Presidente del Consiglio	Anna Mangani	Pensionata	€ 400,20
Gettone di Presenza			€ 17,09

(indennità mensile del Vice-Sindaco 50% dell'indennità spettante al Sindaco, per gli Assessori 45%; ex art. 82 del decreto legislativo n° 267/2000, dimezzamento - per l'Assessore Pezzatini - dell'indennità di funzione in quanto lavoratore dipendente che non ha richiesto di essere collocato in aspettativa non retribuita);

PRESO ATTO che, a seguito dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 12 giugno 2022, in data 13 giugno 2022 è stato proclamato eletto Sindaco il dr. GIACOMO CERTOSI ed eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati: per la lista n. 3, RIGNANO UNITA, collegata con il candidato eletto sindaco: Filippo GHIANDELLI, Silvia MELI, Federica MORANDI, Andrea TATINI, Alberto MARIOTTI, Emanuele RENZI, Sara TRAPANI, Grazia DI DIO; per la lista n. 2, INSIEME PER RIGNANO: Dominga GUERRI candidata alla carica di sindaco, David BETTINI, Alessio PEZZATINI; per la lista n. 1, LISTA CIVICA PER ROSSANO DEGLI'INNOCENTI SINDACO: Rossano DEGLI'INNOCENTI, candidato alla carica di sindaco;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 20/6/2022, con il quale sono stati nominati gli Assessori componenti la Giunta Comunale del Comune di Rignano sull'Arno come segue: FEDERICA MORANDI (nominata Vicesindaco), ALBERTO MARIOTTI, SILVIA MELI, ANDREA TATINI;

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 1/7/2022 con la quale è stata eletta presidente del Consiglio Comunale la consigliera Grazia di Dio;

Dato atto che la nuova amministrazione ha ritenuto di dover riconsiderare (con effetto dal giorno della proclamazione dei nuovi eletti, ovvero dal 13 giugno 2022), la decisione assunta dalla precedente Amministrazione, non condividendo la scelta assunta con la sopra citata deliberazione della Giunta comunale n. 5/2022 di anticipare a quest'anno gli incrementi delle indennità di funzione del Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio comunale che la legge di bilancio 2022 ha scadenziato per il 2023 ed il 2024, realizzando così una opportuna economia di spesa e recuperando risorse di bilancio che potranno essere destinate a spese e servizi necessari alla collettività, considerando anche la difficile congiuntura economica in corso, legata al periodo post pandemico e al conflitto tra la Russia e l'Ucraina;

Richiamato pertanto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 28/06/2022, per le motivazioni ivi riportate, che si richiamano integralmente, si è stabilito di revocare, a decorrere dal 13 giugno 2022, la Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 1.02.2022

e rideterminare, secondo la gradualità e la tempistica stabilita dal 1° periodo del citato comma 584, l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco nella misura prevista dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022, nonché, conseguentemente, le indennità di funzione mensile lorda da corrispondere al Vicesindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dal comma 585 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022 e con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

DATO QUINDI ATTO dell'opportunità di determinare nuovamente l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale, stabilendo che gli incrementi di tale indennità avvengano secondo la gradualità prevista dal comma 584, 1° periodo, dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2022, ovvero: 45% dal 2022 – 68% dal 2023 – 100% dal 2024, anziché avvalersi della facoltà, di cui al 2° periodo del citato comma 584, di corrispondere già dall'anno 2022 la predetta indennità nelle integrali misure previste a regime dal 2024;

RITENUTO pertanto necessario adeguare le indennità di funzione degli Amministratori comunali in oggetto, nelle misure di cui al 1° periodo del citato comma 584, con la corresponsione, nella integrale misura prevista dal ridetto comma 583, solo a partire dal 2024, sempre comunque in coerentemente con gli strumenti di programmazione dell'ente e con le risorse di bilancio disponibili;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 5 giugno 2000 con la quale si chiarisce che l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dal D.M. n. 119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione;

RITENUTE valide le predette indicazioni del Ministero dell'Interno anche per la rideterminazione delle indennità di funzione disposta dalla Legge di Bilancio 2022;

DATO ATTO che non risulta applicabile alle indennità dei Sindaci, Vicesindaci, Assessori e Presidente del Consiglio la riduzione del 10% disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, riferita all'ammontare delle stesse risultante alla data del 30 settembre 2005, e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. 119/2000, in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021 basate sul nuovo parametro legato all'indennità del presidente della Regione, mentre per le indennità dei consiglieri (gettone di presenza) resta il riferimento al DM 119/2000 e per esse deve pertanto continuare ad applicarsi la riduzione del 10% introdotta dalla finanziaria per il 2006, trattandosi di una riduzione permanente (come da consolidato orientamento della Corte dei Conti);

VISTO l'art. 82, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

"1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8."

DATO ATTO che il compenso massimo mensile percepibile dai Consiglieri comunali è pari ad un quarto dell'indennità del Sindaco in base a quanto disposto dall'articolo 82, comma 2, del TUEL e che, come peraltro confermato dalla recente nota dell'ANCI sull'argomento,

la nuova normativa non incide direttamente sul valore del gettone di presenza dei Consiglieri comunali ma, indirettamente, agisce sul valore dell'ammontare complessivo percepito che è pari, appunto, per la su richiamata norma del TUEL, ad un quarto dell'indennità del Sindaco come rideterminata dall'articolo in esame. Ogni altra interpretazione non terrebbe conto del principio della successione delle leggi nel tempo e dunque deve tenersi conto – per il tetto massimo mensile dei Consiglieri Comunali - delle indennità di funzione rideterminate dalle nuove disposizioni di legge;

CONSIDERATO che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

PRECISATO che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento, conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022 e della deliberazione della Giunta comunale n. 72/2022, andando ad adeguare le indennità di funzione degli Amministratori comunali in oggetto, e rideterminare, secondo la gradualità stabilita dal 1° periodo del citato comma 584, l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco nella misura prevista dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022, nonché, conseguentemente, le indennità di funzione mensile lorda da corrispondere al Vicesindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dal comma 585 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022 e con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

DATO ATTO che l'applicazione dell'indennità di funzione agli amministratori comunali troverà copertura nel Bilancio di previsione pluriennale al capitolo 01011.03.0011;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è la sottoscritta Dott.ssa Serena Semplici, che non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241/90;

Per quanto sopra,

DETERMINA

1 - rideterminare, per le motivazioni in premessa, secondo la gradualità e con la tempistica stabilita dal 1° periodo del citato comma 584, **l'indennità di funzione mensile lorda** del Sindaco nella misura prevista dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022, nonché, conseguentemente, le indennità di funzione mensile lorda da corrispondere al Vicesindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dal comma 585 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022 e con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, come dettagliato nel prospetto sotto riportato :

INDENNITA' SINDACO	
Fascia demografica comune DM 119/2000	Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti
Indennità al 31/12/2021	2509,98
Fascia demografica comune (L. Bilancio 2022)	Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti
Indennità dal 13/06/2022	3.181,39
Indennità al 1/01/2023	3.524,55
Indennità al 1/01/2024	4.002,00

INDENNITA' ALTRI AMMINISTRATORI	
Fascia demografica	Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti
	INDENNITA' VICE SINDACO
Indennità dal 13/06/2022	1.590,69
Indennità al 1/01/2023	1.762,28
Indennità al 1/01/2024	2.001,00
	INDENNITA' ASSESSORI
Indennità dal 13/06/2022	1.431,63
Indennità al 1/01/2023	1.586,05
Indennità al 1/01/2024	1.800,90
	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Indennità dal 13/06/2022	318,14
Indennità al 1/01/2023	352,46
Indennità al 1/01/2024	400,20

Incrementi: 45% dal 2022 – 68% dal 2023 – 100% dal 2024

Indennità Vice-Sindaco pari al 50% di quella del Sindaco; Assessori e Presidente del Consiglio Comunale pari al 45% di quella del Sindaco

2 - di prendere atto, per quanto specificato ai punti precedenti, che le indennità mensili di funzione da corrispondere agli attuali amministratori del Comune di Rignano sull'Arno sono le seguenti:

N.	AMMINISTRATORE	CARICA	PROFESSIONE	Aspettativa	2022	2023	2024
1	CERTOSI GIACOMO	SINDACO	libero professionista agronomo	autonomo	€ 3.181,39	€ 3.524,55	€ 4.002,00
2	MORANDI FEDERICA	VICESINDACO	dipendente regionale	no	€ 795,35	€ 881,14	€ 1.000,50
3	MARIOTTI ALBERTO	ASSESSORE	Imprenditore, dipendente	no	€ 715,81	€ 793,02	€ 900,45
4	MELI SILVIA	ASSESSORE	dipendente comunale	no	€ 715,81	€ 793,02	€ 900,45
5	TATINI ANDREA	ASSESSORE	pensionato	/	€ 1.431,63	€ 1.586,05	€ 1.800,90
6	DI DIO GRAZIA	PRESIDENTE CONSIGLIO	amministratrice di condominio	autonomo	€ 318,14	€ 352,46	€ 400,20

3 - di dare atto che la decorrenza della rideterminazione delle suddette indennità, come da atti di nomina indicati in premessa, è la seguente: 13/6/2022 per il Sindaco, 20/6/2022 per gli assessori, 1/7/2022 per il presidente del Consiglio comunale;

4 - di determinare, come richiamato dall'art. 82 del decreto legislativo n° 267/2000, il dimezzamento dell'indennità di funzione per gli assessori lavoratori dipendenti che non hanno richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita;

5 - di dare atto che il compenso massimo mensile percepibile dai Consiglieri comunali, è pari ad un quarto dell'indennità del Sindaco, in base a quanto disposto dall'articolo 82, comma 2, del D.lgs. 267/2000; il gettone di presenza ammonta attualmente a € 17,09 e con successiva apposita determinazione verranno assunti i relativi impegni di spesa per liquidare gli importi spettanti ai consiglieri comunali per l'effettiva presenza alle Commissioni Consiliari ed alle sedute del Consiglio Comunale;

6 - di dare atto che per le motivazioni in premessa, la spesa di cui sopra è finanziata, per la sola quota di maggiore indennità annua spettante agli Amministratori comunali, comprensiva del rateo annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco, secondo la gradualità prevista dal richiamato comma 584, 1° periodo, con il contributo statale di cui al menzionato comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, senza considerare l'IRAP che resta a carico dell'Ente unitamente alla quota di spesa non coperta dal ristoro statale, e che viene finanziata con risorse proprie;

7 - di trasmettere il presente provvedimento all'UFFICIO PERSONALE, dando mandato di procedere alla corresponsione, delle indennità come sopra determinate, con imputazione al cap. 01011.03.0011 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI del Bilancio di Previsione 2022;

8 - di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;

9 - di disporre:

- la pubblicazione del presente atto all'Albo OnLine dell'Ente;
- la pubblicazione dei dati individuati dall'art. 13 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, alla sottosezione: Organizzazione - Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo.

Rignano Sull'Arno, 14/07/2022

IL Responsabile del Settore
Semplici Serena / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici: